

Sent 1936 / 2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

PECORA	dott. Luigi	Presidente
DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Consigliere rel.
ROSA	dott. Guido	Consigliere

a scioglimento della riservata decisione assunta all'udienza del 17.3.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 1, comma 60, l. 92/2012 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5198 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente

TRA

LORENZONI GIACOMO elett.te dom.to in Roma, via della Bufalotta n. 174, presso lo studio dell'avv.to Patrizia Barlettelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al reclamo

RECLAMANTE

E

ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE elett.te dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta per legge

RECLAMATA

Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 204/2015 del Tribunale di Velletri

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con la gravata sentenza, emessa all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1/51° c. legge n. 92/2012- giudizio tempestivamente proposto da Lorenzoni Giacomo avverso l'ordinanza ex art. 1/49° c. del 23.4.2014 con cui era stato respinto il ricorso del medesimo avverso il licenziamento a lui intimato dall'Enea con nota del

5.9.2013-, ha respinto l'opposizione, condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.

Il Tribunale ha osservato: che <sono pacifici tra le parti la sussistenza tanto del rapporto di lavoro subordinato, quanto del licenziamento, intimato dal datore di lavoro per le numerosissime assenze del dipendente, il quale assunto con il ruolo di ricercatore, non aveva più presentato i prospetti dell'attività lavorativa svolta fuori sede sin dal 2008>; che <non sussiste contestazione alcuna in ordine alla costante e reiterata assenza dalla sede di lavoro da parte del ricorrente>; che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il personale degli enti di ricerca e sperimentazione è soggetto ad un orario di lavoro, così come sancito sia dall'art. 58 ccnl, che pur riconoscendo una certa flessibilità comunque richiede una presenza in servizio, accompagnata dall'autocertificazione mensile dell'attività prestata fuori sede, sia dalla circolare commissariale n. 63 del 4.11.2011, che stabilisce un orario medio di presenza in servizio di 36 ore a trimestre e, pur assicurando l'autonomia nella determinazione dei tempi di lavoro, prevede un obbligo di presenza minimo, necessario per la contabilizzazione di tipo automatico di presenza/assenza e ribadisce l'obbligo di autocertificazione mensile nel caso di attività svolta fuori sede; che la disposizione invocata (art. 27 ccnl 2002) garantiva esclusivamente la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nell'attività didattica, scientifica e di ricerca; che parimenti inconferente era il richiamo all'art. 26/2° c. lett E) ccnl 2002, poiché questo si limita ribadire l'assenza di un orario rigido di lavoro, ma non consente di concludere che la flessibilità assicurata dall'art. 58 si traduca in un radicale affrancamento dall'obbligo di rendere una sia pur minima presenza presso la sede di servizio, obbligo correlato con l'adempimento di autocertificazione delle prestazioni fuori sede; che sebbene potesse configurarsi sino al 2007 una certa acquiescenza del datore di lavoro alla prassi del ricorrente di prestare l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, ciò non poteva valere per il periodo successivo, sia perché lo stesso ricorrente aveva riconosciuto di non essere stato autorizzato sia perché era del tutto ammissibile un cambiamento di atteggiamento in ragione di una diversa organizzazione del lavoro; che in considerazione del disposto dell'art. 28 ccnl e della gravità della condotta, il licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo era da ritenere legittimo.

Con ricorso depositato il 28.7.2015 Lorenzoni Giacomo ha proposto reclamo avverso detta decisione lamentando: 1) l'erronea e/o contraddittoria valutazione delle eccezioni formulate ed in specie l'erronea e/o contraddittoria motivazione sull'invocato principio dell'affidamento; 2) l'erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine al principio dell'immediatezza; 3) l'erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine al principio di necessaria proporzionalità tra il fatto addebitato e il recesso.

Il reclamante ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza con accoglimento delle conclusioni rassegnate in prime cure.

Si è tempestivamente costituita in giudizio l'Enea chiedendo in via preliminare la verifica della tempestività del reclamo e nel merito contestando la fondatezza dello stesso.

 2

Le parti hanno discusso oralmente ed all'esito la Corte, in conformità del disposto dell'art. 1/60° c. legge n. 92/2012, ha riservato la decisione nel termine ivi prescritto.

2) Si impone necessariamente la verifica della tempestività o meno del reclamo, assumendo la questione carattere pregiudiziale assorbente.

Nella stessa intestazione della reclamata sentenza si legge che il giudice "udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c. dà lettura della seguente sentenza....".

Nel corpo della motivazione si legge che <Assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni delle parti, di cui ai rispettivi atti difensivi e al verbale di udienza del 5 febbraio 2015, la controversia è stata decisa>.

La sentenza è stata depositata in via telematica e pubblicata lo stesso 5 febbraio 2015, per come emerge dalle annotazioni ivi apposte.

L'art. 1/57° c. legge n. 92/2012 prevede che *la sentenza completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.*

Nel caso di specie il Tribunale ha provveduto utilizzando il modello decisorio disciplinato dall'art. 429/1° c.p.c., che, successivamente alla modifica allo stesso apportata dall'art. 53/2° c. d.l. n. 112/2008 conv. con modificazioni nella legge n. 133/2008, prevede che "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione...".

La Corte non è chiamata a prendere posizione sul punto, bensì solo a prendere atto che nella specie il Tribunale ha adottato detto modello e nessuna osservazione è stata mossa al riguardo.

3) Fatta tale premessa, va evidenziato che *Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore* (art. 1/58° c.) e che *In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'art. 327 del codice di procedura civile* (art. 1/61° c.).

Occorre allora andare a verificare la compatibilità dei detti termini con il modello decisorio in concreto adottato dal Tribunale e più esattamente occorre individuare se nella specie debba comunque trovare applicazione il termine breve di 30 giorni, decorrente dalla udienza in cui la sentenza è stata letta e pubblicata ovvero debba aversi riguardo al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., come sostenuto dal reclamante in sede di discussione.

3a) Ad avviso del Collegio, tenuto conto del nuovo modello decisorio delineato dalla c.d. riforma Fornero, sembra che l'applicabilità della previsione generale e residuale di cui al citato art. 327 c.p.c. possa trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui la cancelleria, a fronte di una sentenza emessa fuori dall'udienza e nell'arco temporale fissato dal comma 57 (i dieci giorni, che comunque non è un termine perentorio, non facendone discendere il legislatore alcuna conseguenza dal mancato rispetto), ometta di procedere alla comunicazione di cui all'art. 133/2° c.p.c..

Tale ultima disposizione, in seguito alla modifica di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.

 3

114, dispone infatti che "Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite".

In ragione della richiamata riforma, il novellato testo in esame prevede anche che "La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325", ma tale previsione non rileva in questa sede, atteso che la legge n. 92/2012 prevede essa stessa che il termine breve di impugnazione (30 giorni) possa decorrere, in analogia con l'art. 325 c.p.c., dalla notificazione della sentenza se anteriore alla comunicazione della stessa.

3b) Il modello adottato dalla c.d. riforma Fornero sembra piuttosto ricalcare la disciplina in materia di regolamento di competenza.

Ed invero, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 45/4° c. legge n. 69/2009, le decisioni sulla competenza andavano adottate con "sentenza" e l'art. 47/2°, nel fissare i termini di proposizione del regolamento di competenza, prevedeva che "Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito **entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria** nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma.

La riforma del 2009 ha lasciato intatta detta disciplina, limitandosi a sostituire la "sentenza" con la "ordinanza".

La giurisprudenza di legittimità, nel vigore della vecchia previsione e con riguardo al nuovo modello di decisione di cui all'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 68 d.lvo n. 51/1998, ha osservato che "in tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, "dando lettura" del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza - a norma del comma secondo dell'art. 281 sexies cit. - si intende "pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria". Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. (Solo) quando (...) il giudice abbia dato lettura in udienza del solo dispositivo e non anche della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come prescritto dall'art. 281 sexies cit., in assenza della sua comunicazione, il termine di giorni trenta fissato dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., per la proposizione del regolamento di competenza deve farsi decorrere dalla data di notifica della sentenza in quanto, considerato che il regolamento di competenza deve contenere le ragioni su cui si fonda e presuppone la conoscenza

della motivazione, solo in tale data il ricorrente ha avuto formale conoscenza della motivazione della decisione impugnata ed è stata, così, posta in condizione di conoscere integralmente il tenore della pronuncia e di predisporre le opportune difese" (Cass. n. 16304/2007 e quelle ivi richiamate Cass. (ord.) 17665 del 2004; in senso conforme: Cass. (ord.) 265 del 2006; Cass. (ord.) n. 4401 del 2006; Cass. (ord.) n. 20417 del 2006).

Per la giurisprudenza di legittimità, quindi, la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. deve intendersi comunicata il giorno stesso in cui è stata letta in udienza (principio affermato espressamente nella parte motiva della citata pronuncia).

Il richiamato principio di diritto è stato ribadito dalla S.C. anche di recente e pure a seguito della già citata modifica apportata all'art. 47 dalla legge n. 69/2009.

La stessa Sezione Lavoro della S.C., nel dichiarare inammissibile per tardività un ricorso per regolamento di competenza avverso una pronuncia di litispendenza, ha infatti osservato che "l'art. 42 c.p.c., è stato modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 5, lett. a), che ha sostituito la forma decisoria della sentenza (originariamente prevista) con quella dell'ordinanza, senza tuttavia modificare il regime impugnatorio della decisione sulla competenza.

Trattandosi di provvedimento reso con la forma dell'ordinanza deve allora ritenersi applicabile la regola fissata l'art. 176 c.p.c. (che vale anche nel rito del lavoro) e richiamarsi il principio già affermato da questa Corte (Cass. n. 10539 del 9 maggio 2007) secondo il quale "in tema di comunicazione dei provvedimenti del giudice, a mente dell'art. 176 c.p.c., le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c., si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere. A tal fine resta irrilevante che il giudice (nella fattispecie di cui alla citata Cass. n. 10539/2007 la Corte di appello in una controversia celebrata con il rito del lavoro) si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell'ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali dalle parti - cfr. in senso conforme Cass. n. 5966 del 14 marzo 2011.

Anche a voler sostenere che, pur con la forma (ormai legislativamente prevista) dell'ordinanza, il provvedimento che ha risolto la questione della competenza abbia, nella sostanza, mantenuto la natura di sentenza, deve, del pari, ritenersi che il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorra dalla data dell'udienza in cui, come nel caso in esame, all'esito della camera di consiglio, sia avvenuta la lettura del dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, equivalente alla pubblicazione prescritta nei casi ordinati dall'art. 133 c.p.c., ma che, analogamente a quanto avviene per le pronunce rese a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., comma 2, esonera la cancelleria dall'onere della comunicazione, dovendosi considerare legalmente conosciuti i provvedimenti adottati dal giudice sin dal momento della loro emissione (cfr., con riguardo all'applicabilità del termine di 30 giorni di cui all'art. 47 c.p.c., comma 2, decorrente dalla sentenza letta in udienza che abbia pronunciato sulla competenza, Cass. n. 8939 del 19 aprile 2011; si vedano anche, in senso analogo, Cass. n. 20092 del 23 settembre 2010 e Cass. n. 16304 del 24 luglio 2007)" (Cass. n. 2302/2015).

Più in generale la S.C. è costante nell'affermare che nei casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi del citato art. 281 sexies cod. proc. civ., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la pronuncia equivale per espressa previsione normativa alla pubblicazione della sentenza. "Inoltre, la lettura del provvedimento in udienza ai sensi della stessa norma e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria, in applicazione del principio stabilito dall'art. 176 cod. proc. civ., comma 2, dall'onere della comunicazione, la quale oltre ad essere superflua (non aggiungendo nulla a quanto le parti hanno già avuto modo di integralmente conoscere), contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguite dal legislatore (cfr. Cass. ord. 24 luglio 2007, n. 16304; Cass. ord. 28 febbraio 2006, n. 4401), avendo le parti costituite avuto, attraverso la rituale lettura sia del decisum che dei motivi della sentenza, legale e integrale conoscenza di essa nella stessa udienza di discussione. 2.4. Tutto ciò, evidentemente, esclude la necessità della comunicazione della sentenza mediante biglietto di cancelleria contenente il dispositivo....., come pure rende irrilevante l'immediata apposizione da parte del cancelliere della propria sottoscrizione al verbale di udienza cui è stata allegata la sentenza stessa" (Cass. n.17311/2015).

Identiche considerazioni sono state svolte con riguardo alle decisioni adottate nelle forme del novellato art. 429/1° c.p.c.

La Sezione Lavoro della S.C., proprio con riferimento all'analoga disciplina del regolamento di competenza, ha osservato che "Ha già affermato questa Suprema Corte, con riferimento alla sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che, ove il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza, a norma del secondo comma dello stesso articolo, si intende "pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria". Ne deriva che, poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che la contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prevista nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si presume ex lege conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), deve escludersi alcuna ulteriore comunicazione, che oltre che essere superflua, contrasterebbe con le finalità di semplificazione previste dalla legge, ed il termine di trenta giorni, fissato dall'art. 47 c.p.c., comma 2, decorre dalla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (cfr. Cass. 18743/2007; Cass. n. 16304/2007; Cass. n. 17665/2004).

Questo stesso principio va applicato anche alla pronuncia ex art. 429 c.p.c. che, nel testo novellato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2 conv. nella L. n. 133 del 2008, risulta modellata secondo lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c. che, peraltro, la stessa giurisprudenza aveva ritenuto, ancor prima della riforma, estensibile al rito del

66

lavoro (cfr. Cass. n. 13708/2007; Cass. n. 9235/2006). Ne deriva che, ove la pronuncia sulla competenza sia stata adottata nelle forme previste dall'art. 429 c.p.c., comma 1, parte prima con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell'udienza in cui tali attività sono compiute, dovendosi i provvedimenti adottati dal giudice ritenere legalmente conosciuti sin dal momento in cui sono emessi (v. con riferimento alle ordinanze sulla competenza pronunciate in udienza, Cass. n. 5976/1995; cass. n. 3129/1990)" (Cass. ord. n.8939/2011).

3c) Alla luce dei richiamati principi, può allora affermarsi che nelle ipotesi in cui la fase di opposizione si concluda, anziché con il deposito in cancelleria nel termine di dieci giorni dall'udienza della sentenza completa di motivazione, con l'adozione del diverso modello di decisione di cui all'art. 281 sexies c.p.c. ovvero con quello del novellato art. 429/1° c.p.c, quindi con la lettura, all'esito della discussione orale, del dispositivo e delle ragioni della decisione, detta sentenza deve ritenersi pubblicata e comunicata alla stessa udienza di discussione, con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale e della sentenza o anche solo di quest'ultima.

Ne consegue che il termine "breve" di 30 giorni, di cui all'art.1/58° c. legge n. 92/2012, decorre da detta data.

3d) Alle esposte considerazioni potrebbe obiettarsi che in fattispecie in cui la decisione è stata adottata ex art. 281 sexies cpc. ovvero ex art. 429/1° c. c.p.c., per cui non è prevista la successiva comunicazione di cui all'art. 133/2° c.p.c., non potrebbe trovare applicazione il termine breve decorrente dalla "comunicazione", ma, in assenza di notifica della sentenza, dovrebbe operare esclusivamente il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., in ragione della previsione di cui al comma 61 del citato articolo.

In altri termini, si potrebbe obiettare che lì dove il legislatore dispone che "In mancanza di comunicazione o notificazione si applica l'art. 327 del codice di procedura civile", lo stesso abbia inteso riferirsi non solo ai casi di mancanza comunicazione ex art. 133/2° c.p.c. per un'omissione imputabile alla cancelleria, ma anche ai casi in cui una tale comunicazione non sia proprio prevista *ex lege*, come appunto nei modelli decisorii sopra richiamati.

Una tale opzione interpretativa, però, non convince, finendo per porsi in contrasto con il modello dettato dalla riforma Fornero, ispirato ad innegabile esigenza di celerità.

Si vuol dire che la qui disattesa tesi interpretativa finisce per condurre alla conseguenza che mentre nel caso di pronuncia adottata in conformità del comma 57, depositata la sentenza in cancelleria nel termine di dieci giorni ed eseguita la comunicazione ex art. 133/2° c. ad opera della cancelleria, il giudicato formale è condizionato al decorso del breve termine di 30 giorni, nell'ipotesi di adozione del modello ex art. 281 sexies c.p.c. ovvero di quello ex art. 429/1° c. c.p.c., che rispetto alla prima garantiscono una maggiore celerità alla definizione della lite, con l'immediata conoscenza della decisione e delle ragioni che la sostengono, la

formazione del giudicato formale sarebbe invece condizionata, in assenza di notifica, al decorso del termine lungo di sei mesi.

Una tale soluzione ad avviso del Collegio non corrisponde affatto alle finalità perseguite dalla c.d. riforma Fornero, volta a disciplinare un procedimento agile, privo di inutili formalità e soprattutto che conduca in tempi brevi ad una definizione certa della lite in materia di licenziamenti sottoposti alla disciplina dell'art. 18 stat. lav.

Deve, pertanto, ribadirsi che la previsione del comma 61, quindi l'applicabilità del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., può trovare applicazione esclusivamente nei casi in cui, per difetto di comunicazione o di notificazione, le parti non siano in grado di conoscere l'esito della lite e più esattamente la sentenza completa di motivazione e quindi non siano in grado di valutare l'interesse o meno all'impugnativa, non certo nelle ipotesi in cui, in ossequio al principio di celerità, espressione già del rito del lavoro ed oggi anche del costituzionalizzato giusto processo, il modello decisorio adottato garantisca l'immediata conoscenza delle ragioni della decisione e quindi la possibilità di valutar sin da subito l'interesse a proporre o meno reclamo.

3e) Le esposte ragioni ad avviso del Collegio inducono a disattendere anche un'altra possibile opzione interpretativa ispirata al principio della ultrattività del rito, quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice.

Potrebbe, infatti, obiettarsi che esulando il modello decisorio in concreto adottato (art. 429/1° c. c.p.c.) da quello previsto dalla legge n. 92/2012, la sentenza così emessa dovrebbe essere sottratta ai termini di impugnazione previsti dai commi 58 e 61, per essere ricondotta esclusivamente nell'alveo dei termini ordinari di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..

Da una tale impostazione conseguirebbe, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., potrebbe decorrere solo dalla notificazione della pronuncia, non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze" (da ultimo Cass. n. 19743/2014 sul modello ex art. 281 sexies cpc).

Una tale impostazione, però, non appare convincente.

Innanzitutto la tesi dell'apparenza sottende ad un errore di rito, mentre nel caso in esame l'adozione del modello ex art. 429 c.p.c. anziché di quello della "decisione riservata" espressamente previsto dal legislatore del 2012, non può essere giudicato errato in assenza di un divieto legale, risultando di contro assolutamente compatibile con lo speciale impianto legislativo, poiché assicura immediatamente la decisione a fronte del più ampio spazio di dieci giorni concesso dal legislatore.

Una tale tesi, inoltre, finisce per obliterare il dettato normativo e la finalità con esso perseguita di assicurare la celerità della definizione della lite, introducendo un termine breve di impugnazione rimesso non solo alla scelta delle parti mediante la

notifica della sentenza (come invece avviene nel rito ordinario con il disposto dell'art. 325 c.p.c.), ma anche al completamento delle formalità previste dal codice per la piena conoscenza della decisione ad opera delle parti mediante la comunicazione della stessa, ipotesi estranea al sistema ordinario delle impugnazioni e che nella specie sembra rispondere a quei principi di ordine pubblico che pur caratterizzano il rito del lavoro.

Dall'impianto normativo della riforma del 2012 può evincersi, come già osservato, l'interesse preminente del legislatore ad introdurre uno strumento veloce di definitiva risoluzione delle liti sui licenziamenti sottoposti alla disciplina dell'art. 18 stat. lav e quindi ad avviso del Collegio non rispondono a detta finalità opzioni interpretative che, impregiudicato il rispetto dei diritti di difesa, si pongano in contrasto con detta finalità, ritardando i tempi di trattazione e definizione di dette controversie.

La piena conoscenza delle ragioni della decisione, acquisita conformemente agli strumenti previsti dall'ordinamento processuale (comunicazione ex art. 133/2° c. c.p.c. ovvero lettura immediata della sentenza secondo lo schema dell'art. 281 sexies ovvero secondo l'innovato modello dell'art. 429/1° c. c.p.c.), assicura pienamente il diritto di difesa, ponendo da subito le parti nelle condizioni di valutare l'interesse o meno all'impugnazione, e non vi è ragionevole motivo per escludere che da detto momento possa decorrere il termine di impugnazione.

4) Con riguardo al caso di specie, come già sopra evidenziato la sentenza ex art. 429/1° c. c.p.c. deve ritenersi pubblicata e comunicata all'esito della camera di consiglio del 5.2.2015, con la lettura del dispositivo e della motivazione.

Ne consegue che il presente reclamo, proposto in data 28.7.2015 è da ritenere tardivo e quindi inammissibile, perché depositato oltre il termine di 30 giorni, rimanendo assorbita ogni altra questione.

La novità della questione esaminata e l'assenza di precedenti giustificano la compensazione delle spese del grado.

Ratione temporis ed in ragione del tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il reclamo;

compensa le spese del grado;

in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

Si comunichi

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.3.2016

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

